

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0001506            | 03/08/2022       |

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l'attività di tirocinio pratico formativo e professionale post lauream nell'ambito dei Corsi di Laurea Psicologica, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002660 DEL 29/07/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE


DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| Parere del Direttore Amministrativo  | Parere del Direttore Sanitario   |
|--|--|
| <br>Firmato Digitalmente il 02/08/2022 17:00<br>Luigi FRUSCIO   | <br>Firmato Digitalmente il 02/08/2022 17:36<br>Donato SIVO         |
| Il Segretario  | Il Direttore Generale  |
| <br>Firmato Digitalmente il 03/08/2022 09:25<br>Filomena BAVARO | <br>Firmato Digitalmente il 02/08/2022 17:41<br>Antonio SANGUEDOLCE |

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 03/08/2022 09:26  
  
Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | Convenzione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l'attività di tirocinio pratico formativo e professionale post lauream nell'ambito dei Corsi di Laurea Psicologica, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo. |
|-----------------|--|

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico D.S., Dott.ssa Simona Mudoni, e dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* prevede che: *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto”* tra gli altri *“dei seguenti principi e criteri generali:*
  - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
  - b. *[omissis];*
  - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
  - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
  - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
- a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
- b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
- c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
- d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
- *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
  - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
  - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
  - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
  - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);
- all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
- e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
- a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
  - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
  - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*

- d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;*
- e) *non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);*

**DATO ATTO CHE:**

- l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha chiesto l'accensione di una convenzione triennale per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo pec del 26/04/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 55075 del 26/04/2022);
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 14/07/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 93516 del 19/07/2022), l'Università ha trasmesso il modello di progetto formativo e gli estremi della posizione INAIL e delle polizze assicurative;
- con comunicazione a mezzo pec del 14/07/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 91683 del 14/07/2022), l'Università ha trasmesso il testo convenzionale, sottoscritto dal legale rappresentante, precisando l'interesse a convenzionarsi per complessivi n. 4 studenti a semestre;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 8.045, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- con nota prot. ASL BA n. 14995 del 2/03/2022, la Direzione Amministrativa ha fornito nuove indicazioni operative in merito alla durata delle convenzioni senza oneri a carico dell'Azienda, stabilendo che, dietro richiesta dell'Ente proponente, è possibile concordare una durata triennale delle stesse;
- in tema di obblighi di formazione in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria, ex art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", il Direttore Sanitario di questa ASL BA, con nota prot. ASL BA n. 46730 del 12/07/2022, ha autorizzato il testo convenzionale, di cui all'art. 10, proposto dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con la citata comunicazione del 14/07/2022 (prot. ASL BA n. 91683/2022);

**RITENUTO**, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 3 anni, convenzione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e professionale di massimo n. 4 studenti per semestre contestualmente autorizzati all'ingresso presso le Strutture di questa ASL BA, previa verifica della mancata saturazione del potenziale numerico ex art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, iscritti al medesimo Ateneo, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo approvato con d.m. 142/1998, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**PRECISATO CHE**, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'Università ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Università in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Bari;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 6 mesi a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 4 allievi tirocinanti per semestre, contestualmente presenti presso Strutture di questa ASL BA, previa verifica della mancata saturazione del potenziale quantitativo ex art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che l'eventuale referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

#### **DELIBERA**

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e

- professionale di massimo n. 4 studenti iscritti al medesimo Ateneo, contestualmente presenti, autorizzati all'ingresso presso le Strutture della ASL BA e previa verifica della mancata saturazione del potenziale quantitativo ex art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale e da modello di progetto formativo, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
    - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, all'indirizzo pec [universitabari@pec.it](mailto:universitabari@pec.it), secondo quanto indicato dall'Ateneo;
    - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
    - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
    - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
    - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
      - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
      - e. 2) alla formazione sui rischi, di cui all'art. 37 c. 3, D.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
    - f) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
  3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 33/2013;
  4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
  5. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.lgs. 165/2001.



|                           |
|---------------------------|
| <p>Marca<br/>da bollo</p> |
|---------------------------|

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO**  
**POST LAUREAM (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04)**

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede legale in piazza Umberto I, 1 - CAP 70121, Comune di Bari, codice fiscale 800002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Prof. Stefano Bronzini, nato a \_\_\_\_\_, il

e

La ASL BARI con sede legale Lungomare Starita, n. 6 – CAP 70123, comune di Bari, C.F./P.I.V.A. 06534340721, d'ora in poi denominata "Azienda", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

Premesso che:

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-*lauream* e che tale tirocinio post-*lauream* sia stato effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità Accademiche;
- il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti – prevede ai sensi dell'art. 52 per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea magistrale nella classe LM-51, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno;
- il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea nella classe L-24, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi;
- il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 6, che il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi, secondo le modalità stabilite in convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università;
- il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" hanno approvato, rispettivamente nella seduta del 13 giugno 2014 e del 19 maggio 2014 il testo regolamentare della presente Convenzione da attivare con Enti/Aziende pubblici e privati, presso cui favorire stage, tirocini di formazione e professionalizzanti;

- visti i criteri indicati dalla Commissione Paritetica Ordine/Università prevista dal punto 7 della convenzione sopraindicata:

Convengono quanto segue:

#### **Art. 1**

L'Azienda si impegna ad accogliere, presso le sue strutture n. 4 laureati in Psicologia per semestre, a svolgere tirocinio di formazione post-*lauream*, fermo il rispetto del limite massimo, di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, che sarà verificato dall'U.O.S. Formazione ASL BA all'atto dell'ingresso del tirocinante. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico.

#### **Art. 2**

Le attività di tirocinio formativo post-*lauream* per l'ammissione all'Esame di Stato non costituiscono rapporto di lavoro.

#### **Art. 3**

L'Azienda prende atto che il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, deve avere una durata di:

- 12 mesi, due semestri continuativi, per un totale di 1000 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole **per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo.**
- Il tirocinio può essere svolto nella stessa Ente/Azienda o in due Enti/Aziende diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio; le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un massimo di 8 ore giornaliere, per un totale da un minimo di 20 ad un massimo 30 ore settimanali;
- 6 mesi, per un totale di 500 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole **per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo.**
- Le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un massimo di 8 ore giornaliere, per un totale da un minimo di 20 ad un massimo 30 ore settimanali.

#### **Art.4**

- a) Le attività di tirocinio, articolate in due semestri continuativi, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
- Psicologia generale e sperimentale
  - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
  - Psicologia clinica
  - Psicologia dello sviluppo
- b) In deroga a quanto stabilito dal D.M. 239/92, l'inizio del tirocinio è svincolato dalle date di inizio di semestre – 15 marzo-15 settembre, riportate dal decreto – stante la nota MIUR n. 3139 del 7 ottobre 2013.

- c) La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista non possono accedere all'esame di Stato e devono ripetere il tirocinio pratico

#### **Art. 5**

L'Azienda si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
- a far seguire le attività di tirocinio definite nei progetti formativi da un tutor psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, designato dall'Azienda;
- a dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qual si voglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino da parte del tirocinante inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda.

#### **Art. 6**

Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture ospitanti, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo e/o un piano di attività contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor identificato nel Direttore/Responsabile o, su sua delega, in altro dirigente psicologo iscritto all'albo professionale da almeno 3 anni, dipendente dalla medesima Macrostruttura ASL BA presso cui lo studente verrà accolto;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le aree dei due semestri di tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile accese dall'Ente promotore, ai sensi del successivo art. 9, ovvero nei casi consentiti dalla legge, dai medesimi tirocinanti e comunicati dall'Ente promotore all'Azienda ospitante;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto Formativo e/o piano di attività deve essere debitamente firmato dal tirocinante, dal tutor assegnato (o eventuale supervisore del tirocinio), dal responsabile dell'Azienda che accoglie il tirocinante e dal soggetto promotore. Il Progetto Formativo dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio (U.O.S. Formazione ASL BA), secondo le scadenze previste.

#### **Art.7**

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale, rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente della UO Tirocini dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a firma del tutor designato (o dal supervisore del tirocinio), che si assume la responsabilità formativa come sopra.

Al termine del periodo di tirocinio, lo studente dovrà consegnare all'ufficio di competenza:

- libretto personale;
- una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal tutor (o dal supervisore del tirocinio);

- questionario di valutazione finale redatto a cura del tutor;
- questionario di autovalutazione a cura dello studente.

#### Art. 8

Il tirocinante è tenuto a concordare con il proprio Tutor il Progetto Formativo di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla Convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto.

In particolare il tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel Progetto Formativo di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

#### Art. 9

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

#### Art. 10

Preso atto che, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori. Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- Il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

#### Art. 11

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Bari,

Firma e timbro per la ASL BA

Il Direttore Generale

Firma e timbro per l'Università

Il Rettore



**PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST-LAUREAM  
D.M. 270/04**

(Rif. Convenzione n. \_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)

Nominativo del tirocinante: \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_ ) in via \_\_\_\_\_

c.a.p. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_

Laureato al Corso di laurea in \_\_\_\_\_

Soggetto portatore di handicap: sì  no  (barrare)

Azienda/Ente ospitante: \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_

Sede operativa \_\_\_\_\_

**Modalità in presenza** specificare giorni e tempi di accesso

\_\_\_\_\_

**Modalità in smart working** specificare giorni e tempi di accesso

\_\_\_\_\_

Periodo del tirocinio dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (tot. ore 500)

Tutor psicologo dott./prof. \_\_\_\_\_

Iscrizione all'albo degli Psicologi della Regione \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

Primo semestre (barrare)       Secondo semestre (barrare)

Area disciplinare:     psicologia clinica                       psicologia dello sviluppo  
                                  psicologia generale                       psicologia sociale

Obiettivi e modalità del tirocinio:

\_\_\_\_\_




---



---



---



---



---

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965. Codice Ditta n. 5762761
- Polizze responsabilità civile ed infortunio – stipulate dal tirocinante

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie.
- relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma del Tirocinante: \_\_\_\_\_

Firma del Tutor: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma per l'azienda/ente: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma per il soggetto promotore: \_\_\_\_\_

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello         | Riferimento Normativo   |
|-------------------------------|---|---|
| Provvedimenti                 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 |

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

**PROPOSTA N.RO 20220002660 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001506 DEL 03/08/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO  | NOME E COGNOME             | FIRMA  |
|--|----------------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Paciello Margherita        |  Firmato digitalmente il 29/07/2022 09:28 |
| Dirigente Medico/Sanitario                               | Mudoni Simona              |  Firmato digitalmente il 29/07/2022 13:09 |
| Responsabile UOS/UOSD                                    | Piscitelli Romana Giovanna |  Firmato digitalmente il 01/08/2022 10:49 |